

Calabria
L.R. 12/11/2004, n. 28 (Art. 5)
Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Publicata nel B.U. Calabria 16 novembre 2004, n. 21, suppl. straord. 17 novembre 2004, n. 1.

(...)

Art. 5

Ufficio del garante.

1. L'ufficio del garante per l'infanzia e l'adolescenza ha sede presso il Consiglio regionale, può essere articolato in sedi decentrate ed avvalersi della struttura regionale e/o provinciale competente in materia di servizi sociali.
2. Il Consiglio regionale determina annualmente il fondo a disposizione per le spese di funzionamento.
3. Il garante per l'infanzia e l'adolescenza riferisce in Consiglio, almeno ogni sei mesi, sull'attività svolta corredata di osservazioni e suggerimenti, ed invia entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente del Consiglio una relazione esplicativa.
4. Il Consiglio regionale esamina e discute la relazione ed adotta le determinazioni che ritiene opportune, invitando gli organi statutari della Regione e degli enti istituzionali che si interessano di minori ad adottare le ulteriori misure necessarie.
5. Della relazione annuale è data adeguata pubblicità nel Bollettino Ufficiale della Regione, sugli organi di stampa e sulle emittenti radiofoniche e televisive.

(...)